

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2059)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1962
(V. Stampato n. 3358)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti
(SPATARO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)**

**e col Ministro del Bilancio
(PELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 giugno 1962*

**Contributo straordinario dello Stato
alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A copertura degli oneri restati a carico della Società strade ferrate secondarie meridionali per la esecuzione dei lavori, compiuti a tutte sue spese, di riordino ed adeguamento tecnico delle ferrovie Napoli-Baiano; Napoli-Ottaviano; Circumvesuviana; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia e Castellammare di Stabia-Sorrento i Ministri dei trasporti e del tesoro sono autorizzati a concedere a detta Società, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, un contributo straordinario entro il limite di lire 1.437.000.000.

Art. 2.

Per ulteriori lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti nonchè di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata, con convenzione da approvarsi dai Ministri dei trasporti e del tesoro, potrà essere accordato alla Società, sulla base della spesa che sarà ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e da variarsi, salva revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, un altro contributo straordinario entro il limite di lire 2.000.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato accordato a norma del precedente articolo 2 sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge.

Art. 4.

Sono abrogate le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3 febbraio 1957, n. 35.

Art. 5.

La spesa di lire 3.437.000.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge sarà

iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nella misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 437.000.000 per l'esercizio 1964-65.

L'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 sarà fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro approvata con legge 28 luglio 1961, n. 828.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.